REGOLAMENTO (CE) N. 2810/2000 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 2000

che fissa il bilancio di approvvigionamento previsionale delle isole minori del Mar Egeo in prodotti cerealicoli e in foraggi essiccati per il 2001 e che modifica il regolamento (CE) n. 3175/94 recante modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 (2), in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- Il regolamento (CEE) n. 2958/93 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1802/ 95 (4), ha fissato le modalità comuni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2019/93 per il regime d'approvvigionamento specifico delle isole minori del Mar Egeo in determinati prodotti agricoli e, in applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2019/93, l'importo degli aiuti riguardanti tale approvvigionamento.
- (2) Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2019/93, il regolamento (CE) n. 3175/94 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2363/2000 (°), ha fissato, per il 2000, il bilancio di approvvigionamento previsionale in prodotti cerealicoli e foraggi essiccati. È opportuno

fissare tali bilanci di approvvigionamento previsionali per il 2001. È pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 3175/94.

Le misure previste dal presente regolamento sono (3) conformi al parere del comitato congiunto dei comitati di gestione per i settori interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2019/93, sono fissati in allegato i quantitativi del bilancio di approvvigionamento previsionale delle isole minori del Mar Egeo in prodotti cerealicoli e in foraggi essiccati di origine comunitaria per il 2001.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2000.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

GU L 184 del 27.7.1993, pag. 1. GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. GU L 267 del 28.10.1993, pag. 4.

⁽f) GU L 174 del 26.7.1995, pag. 27. (f) GU L 335 del 23.12.1994, pag. 54. (f) GU L 273 del 26.10.2000, pag. 3.